



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle n.1 - 36100 VICENZA
Uffici: C.trà San Marco n.30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243
Tel. 0444/908111 (centralino)

Cod. Fisc.: 00496080243
Fax 0444/908490

Prot. n. 60976

Vicenza, 05/09/2011

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 14 del 01/09/2011

Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

Ditta : S.E.A. s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali

Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Operazioni [R5] [R12][R13].

Sede legale e di stabilimento : Via E. Segrè, 14 – Malo (VI)

Attività IPPC: Gestione rifiuti

Codice IPPC 5.1. *Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno*

Il Dirigente

Rilevato che la ditta S.E.A. s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali con sede legale ed operativa nel Comune di Malo, Via E. Segrè,14 è un'azienda che opera nel trattamento/recupero di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, attualmente autorizzata all'esercizio come da provvedimento n.160/suolo rifiuti/2009 del 13 agosto 2009, successivamente aggiornato con provvedimento n 40/Suolo Rifiuti/2011 del 15 Marzo 2011 per aspetti attinenti alle emissioni in atmosfera ;

Considerato che in data 17/2/2010, agli atti con prot. n.12295, la ditta ha depositato lo studio di impatto ambientale per un progetto relativo a modifica dell'impianto;

Considerato che la documentazione presentata nella data richiamata è stata successivamente integrata in data 26/4/2010, prot. 29685, nonché in data 15/6/2010 prot. n. 42863 anche con richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale e che con nota n.48602 del 08.07.10 si è proceduto a comunicare, ai sensi della L. 241/90 modificata con L. 15/2005, l'avvio sia per il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale che per il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

Considerato che con la nota del luglio richiamata si rilevava la necessità, stanti le sostanziali integrazioni presentate, ivi compresa la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, di



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle n.1 - 36100 VICENZA
Uffici: C.trà San Marco n.30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243
Tel. 0444/908111 (centralino)

Cod. Fisc.: 00496080243
Fax 0444/908490

procedere ad una nuova pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, dando conto dei due procedimenti in corso (V.I.A. e A.I.A.);

Rilevato che secondo le indicazioni di cui sopra, la ditta, in data 20.07.2010, provvedeva alla pubblicazione dell'annuncio sul quotidiano "Il Vicenza" e che in data 08.04.2010 provvedeva alla presentazione al pubblico;

Considerato che successivamente la ditta si è attivata con diverse comunicazioni per modifiche ed integrazioni, alla luce delle quali la Commissione VIA, nella riunione del 18.10.2010, ha rilevato l'opportunità di una completa rivisitazione della documentazione presentata ed è pertanto seguita la nota di relativa richiesta n. 74204 del 26.10.2010, riproposta con nota 8047 del 3.2.11;

Considerato che la ditta ha dato riscontro a quanto sopra con documentazione agli atti con prot.n. 22391 del 22.03.2011, con successive integrazioni tra le quali si richiama in particolare quella intervenuta con documentazione agli atti con prot.n.40968 del 08.06.2011 relativa al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;

Rilevato che l'autorizzazione in essere e soprarichiamata, prevede come rifiuti trattabili un limite quantitativo giornaliero di 14 tonnellate ed un limite annuo di 3.000 tonnellate - come modifica non significativa tale ultimo quantitativo è stato successivamente aumentato a 3.450 ton/anno - e che il progetto di modifica, per far fronte alla maggior richiesta di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede l'aumento della quantità trattata giornaliera ed annuale oltre ad altre modifiche gestionali e logistiche, tra cui l'utilizzo di un ulteriore capannone in cui delocalizzare i rifiuti attualmente stoccati nel piazzale esterno, nonché una diversa regimazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;

Rilevato che l'attività in questione risulta rientrare tra quelle di cui all'allegato VIII punto 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";

Considerato che in data 15.07.2011 è stata convocata la Commissione Provinciale V.I.A. integrata ai sensi della D.G.R.V. 1998/08 con funzioni di conferenza di cui all'art. 29 -quater del D.Lgs 152/06 che è pervenuta al parere che si allega in copia;(Allegato 1 : copia parere n. 9/2011 del 15/07/2011)

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 221 del 30.08.2011

- si è preso atto dei pareri favorevoli espressi nella riunione anzidetta dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale e dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale integrata, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, dell'approvazione del progetto e del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- si è espresso, ai sensi della L.R. n. 10/99 e del D.Lgs. n. 152/06, condividendo e facendo propri i pareri sopraindicati, giudizio favorevole di compatibilità ambientale nel rispetto delle prescrizioni indicate nello stesso parere ;

- sono state approvate , secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. n. 10/99 e dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le modifiche di progetto richieste;

rimettendo al Dirigente del Settore Ambiente l'Autorizzazione Integrata Ambientale nel rispetto delle condizioni delineate nel parere già richiamato e previa compiuta definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo con parere in merito da parte di ARPAV;



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle n.1 - 36100 VICENZA
Uffici: C.trà San Marco n.30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243
Tel. 0444/908111 (centralino)

Cod. Fisc.: 00496080243
Fax 0444/908490

Rilevato che il ciclo produttivo e l'organizzazione dell'azienda è rappresentato nel parere richiamato e allegato;

Dato atto che, tenuto conto dell'organizzazione aziendale, la presente autorizzazione va a costituire/sostituire, secondo quanto delineato all'allegato all'allegato IX alla parte II del D.Lgs 152/06, :

- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi);
- autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs 152/06 e smi);

Considerato che il Piano di Monitoraggio e controllo presentato dalla ditta, condiviso nelle sue linee essenziali , è stato congiuntamente rivisto da Provincia ed Arpav, al fine di conformarlo a delle indicazioni generali seguite e di disciplinare gli aspetti emersi come condizioni, pervenendo a condividere il documento allegato alla presente come parte integrante;

Considerato che per la situazione con emissioni riciclate in ambiente di lavoro, con nota n.18468 del 23.05.2011, lo SPISAL dell'ULSS n.4 ha espresso per quanto di competenza parere favorevole e che sulla base di tale parere, secondo un indirizzo di questa Amministrazione, l'autorizzazione alle emissioni per l'impiantistica responsabile delle stesse si rilascia senza obbligo di convogliamento all'esterno, ferma restando in ogni caso, che rimane in capo alla responsabilità della ditta ogni adempimento e controllo in merito alla qualità degli ambienti di lavoro;

Rilevato che il Comune di Malo non presente ai lavori della Commissione e conferenza richiamate, con nota del 26.07.2011, ha rilevato che “ l'immobile regolarmente autorizzato ed agibile risulta convenientemente allacciato alla rete di smaltimento pubblica fin dalla sua realizzazione. L'attuale situazione allo scarico è pertanto da ritenersi legittimata e in relazione al recapito finale delle acque bianche, sentito il servizio edilizia pubblica, si conferma l'immissione del ramo di fognatura nel torrente Livergone”; sulla base di tale rilievo si ritiene pertanto acquisito, per il rilascio dell'autorizzazione di competenza, il parere previsto all'art.37 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque ;

Dato atto che l'attività della ditta risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;

Visto il decreto ministeriale del 29 gennaio 2007 -linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 gestione rifiuti;

Visto il decreto ministeriale 24.04.08 recante “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59*” cui è seguita la D.G.R.V. n.3826 del 09.12.2008, avente per oggetto “*Primi criteri per l'individuazione delle tariffe da applicare alle istruttorie di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 e D.M. 24 aprile 2008*”, con disposizioni inapplicabili a seguito della Deliberazione della Giunta n. 1519 del 26 maggio 2009 “*Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” che costituisce attualmente l'atto di riferimento in materia;

Rilevato che il provvedimento da ultimo richiamato stabilisce che non risultano regolamentati dallo stesso gli oneri istruttori legati al rilascio di AIA per nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti sottoposti contestualmente alla procedura di VIA e che gli stessi saranno fissati con apposito successivo provvedimento;



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle n.1 - 36100 VICENZA
Uffici: C.trà San Marco n.30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243
Tel. 0444/908111 (centralino)

Cod. Fisc.: 00496080243
Fax 0444/908490

Ritenuto quindi di rilasciare la presente autorizzazione "AIA" senza richiedere alcun onere istruttorio, ricorrendo la fattispecie di cui sopra e tenuto conto che il prospettato provvedimento di regolamentazione tariffe per situazioni in cui si è proceduto a contestuale istruttoria di VIA e AIA non risulta ad oggi emanato, fermo restando il fatto che questa Amministrazione si riserva di procedere alla relativa richiesta qualora siano emanate disposizioni in merito;

Rilevato che per norma regionale per l'attività è prevista la prestazione di apposite garanzie finanziarie;

Ritenuto che per la quantificazione dell'importo da garantire la ditta debba considerare anche gli stoccaggi delle MPS, tenuto conto che per le stesse non vi è la certezza di una loro collocazione in modo continuativo e che in tale contesto ricorrerebbe la condizione di qualificare lo stesso materiale come rifiuto;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.200/41230, atto di indirizzo per l'applicazione delle tariffe per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.);

Vista la Legge regionale n. 26 del 16/08/2007 "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

Visto il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli ee.ll.) e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale).

Rilascia

alla ditta S.E.A. s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il complesso dell'attività da esercitarsi nell'impianto localizzato in Comune di Malo - via Via E. Segre, 14 organizzata e gestita secondo le modalità rappresentate nella documentazione citata in premessa

La richiamata autorizzazione costituisce ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs 152/06 autorizzazione alla gestione di rifiuti, alle emissioni in atmosfera, sostituendo quella in essere per l'impiantistica già installata e per i nuovi impianti anche autorizzazione all'installazione, e autorizzazione allo scarico.

I limiti, le prescrizioni delle autorizzazioni di cui sopra sono riportati in allegato (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In tale allegato risultano altresì riportate altre condizioni non riferibili specificatamente alle autorizzazioni sostituite e richiamate.

Al fine di garantire un controllo dell'attività autorizzata la ditta dovrà procedere ad attuare un monitoraggio della stessa secondo il piano allegato (Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le registrazioni dei dati previsti dal suddetto piano dovranno seguire le seguenti indicazioni:

a) tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto etc.) devono essere conservati per tutta la durata dell'AIA in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle n.1 - 36100 VICENZA
Uffici: C.trà San Marco n.30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243
Tel. 0444/908111 (centralino)

Cod. Fisc.: 00496080243
Fax 0444/908490

facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici;

b) in presenza di dati provenienti da analisi (emissioni in atmosfera, rifiuti, acque) i documenti/registri/files previsti al punto precedente potranno, a discrezione del Gestore, essere sostituiti dai certificati analitici;

c) eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuate da laboratori esterni o direttamente dall'impianto di destino devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, per tutta la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà trasmettere, alla Provincia di Vicenza, all'A.R.P.A.V. e al Comune di Malo i controlli richiesti nel "Piano di monitoraggio e controllo" richiamato e identificati nella colonna "report". I dati dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che informatico, con

- un report con modalità e formato concordato con Arpav dove inserire i dati previsti dalle tabelle del "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" ossia quelli a cui è stato assegnato "SI" nella colonna 'Reporting';

- una relazione esplicativa dell'attività aziendale con il commento dei dati in questione e i risultati del monitoraggio. La relazione, che può essere corredata da grafici semplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissioni è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dell'incidente (es. manutenzione straordinaria, guasto, malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni meteo-climatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative tra i diversi anni di monitoraggio vanno giustificate.

La ditta dovrà procedere a quanto sopra (report+relazione) con cadenza semestrale – entro il 30 settembre per il periodo gennaio-giugno dell'anno corrente - con riferimento ai:

- rifiuti (in ingresso, in uscita)
- MPS (prodotte e in uscita)
- eventuali anomalie gravi.

Con cadenza annuale con riferimento al complesso dell'attività prevista -entro il 30 aprile per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente-.

Il dettaglio del report dovrà in entrambi i casi essere mensile ove previsto.

La presente autorizzazione ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs.152/06 e smi, ha una durata di 6 anni a decorrere dalla data del rilascio e deve essere custodita anche in copia presso l'impianto. Il gestore dovrà inviare una domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs.152/06 e smi. Questa Amministrazione si esprimerà nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater; fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione.

Avverte che

- 1) La presente Autorizzazione non esonera l'azienda dal conseguimento di autorizzazioni e/o legittimazioni comunque denominati di competenza di altri Enti , previsti dalla normativa



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle n.1 - 36100 VICENZA
Uffici: C.trà San Marco n.30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243
Tel. 0444/908111 (centralino)

Cod. Fisc.: 00496080243
Fax 0444/908490

- vigente per la realizzazione dell'impianto e l'esercizio dell' attività . Nell'impegno della ditta rimangono anche gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
- 2) Questa Amministrazione si riserva, per quanto delineato in premessa, di richiedere, ancorche' postumi, all'adozione di eventuali provvedimenti regolamentari in materia ,gli oneri istruttori per il rilascio della presente autorizzazione.
 - 3) Per ogni rapporto di tipo economico in ordine allo scarico in fognatura la ditta dovrà rapportarsi direttamente con AVS -Alto Vicentino Servizi – spa gestore della fognatura stessa.
 - 4) Nell'ipotesi di cessazione dell'attività in vigenza della presente autorizzazione, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Vicenza un piano di dismissione dell'impianto e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
 - 5) Eventuali modifiche impiantistiche con rilevanza nei confronti delle diverse matrici ambientali o variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia, che le gestirà ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs.152/06 e smi.
 - 6) In caso di inosservanze delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ivi compreso quanto riportato in allegato B, si procederà secondo quanto previsto dall'art.29 - decies, comma 9, e dall'art.29 – quattordices del D.Lgs. 152/06 e smi.
 - 7) In relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo ARPAV effettuerà, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali e un controllo analitico relativo alle matrici ambientali come indicato nel piano stesso. *Per la tariffa dei controlli in questione l'attuale riferimento e' la DGRV 1519 del 26 maggio 2009.* Qualora ne ravvedesse la necessità, la Provincia può disporre controlli aggiuntivi .
 - 8) Copia del presente provvedimento e i dati relativi ai controlli richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso gli Uffici della sede della Provincia di Vicenza di Contrà San Marco n. 30.
 - 9) Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
 - 10) Il presente provvedimento viene prodotto in due copie originali di cui una consegnata alla ditta e una trattenuta agli atti e trasmesso in copia al Comune di Malo, al Dipartimento provinciale ARPAV, all'Ulss n.,4 ad AVS gestore della Fognatura, all'Osservatorio Rifiuti e alla Regione Veneto.

Il Dirigente del Settore Ambiente
f.to Dott. Angelo Macchia

Adempimenti L.241/90 e smi.

Struttura competente: Settore Ambiente - Dirigente Dott. Angelo Macchia

Responsabile di procedimento: Ing.Filippo Squarcina

Tel. 0444/908235- squarcina.filippo@provincia.vicenza.it